DECISIONE n. 1/2021 DEL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE ESA-UE

del 2 agosto 2021

concernente una deroga alle norme di origine stabilite dal protocollo 1 dell'accordo interinale istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, al fine di tenere conto della particolare situazione della Repubblica di Maurizio con riguardo al tirsite salato [2021/1316]

IL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE,

visto l'accordo interinale istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe («ESA»), da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in particolare l'articolo 43, paragrafo 4, del relativo protocollo n. 1,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo interinale istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra ([1]) (in prosieguo «APE interinale»), si applica in via provvisoria a decorrere dal 14 maggio 2012 tra l'Unione e la Repubblica del Madagascar, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica delle Seychelles e la Repubblica dello Zimbabwe. Si applica inoltre in via provvisoria a decorrere dal 7 febbraio 2019 tra l'Unione europea e l'Unione delle Comore.

(2) Il protocollo n. 1 dell'APE interinale relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa è stato modificato dalla decisione n. 1/2020 del comitato APE del 14 gennaio 2020, con effetto dal 31 marzo 2020 ([2]).

(3) A norma dell'articolo 44, paragrafo 1, del protocollo n. 1, il Comitato di cooperazione doganale ESA-UE può adottare una decisione che concede una deroga alle norme di origine stabilite in tale protocollo.

(4) Il 2 ottobre 2017 il Comitato di cooperazione doganale ESA-UE ha adottato la decisione n. 2/2017 che concede una deroga alle norme di origine con riguardo a 120 tonnellate di tirsite salato importato nell'Unione dal 2 ottobre 2017 al 1° ottobre 2018.

(5) Il 14 gennaio 2019 il Comitato di cooperazione doganale ESA-UE ha adottato la decisione n. 1/2019 che concede una seconda deroga alle norme di origine con riguardo a 100 tonnellate di tirsite salato importato nell'Unione dal 14 gennaio 2019 al 13 gennaio 2020.

(6) Il 5 maggio 2020 il Comitato di cooperazione doganale ESA-UE ha adottato la decisione n. 1/2020 che concede una terza deroga alle norme di origine con riguardo a 100 tonnellate di tirsite salato importato nell'Unione dal 5 maggio 2020 al 4 maggio 2021.

(7) Il 31 marzo 2021 Maurizio ha presentato, conformemente all'articolo 44, paragrafo 1, del protocollo n. 1 dell'APE interinale, una quarta richiesta di deroga alle norme di origine con riguardo a 120 tonnellate di tirsite salato della voce SA 0305 69 da importarsi nell'Unione da giugno 2021 a giugno 2022. Il 17 maggio 2021, in risposta a una lettera della Commissione, Maurizio ha fornito informazioni supplementari.

([1]) GU L 111 del 24.4.2012, pag. 2.
([2]) GU L 93 del 27.3.2020, pag. 1.